



Codice di condotta dei Fornitori De Simoni Sbrl

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15/12/2023

1. Obiettivi del documento e campo di applicazione

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito denominato “Codice”) delinea un insieme di principi e di doveri, che devono essere rispettati da tutti i fornitori di beni o servizi di De Simoni Sbrl (di seguito denominata “De Simoni”) nella conduzione del proprio business.

L’osservanza degli obblighi descritti nel presente Codice deve essere garantita dal fornitore, il quale è inoltre incoraggiato ad applicare i medesimi standard comportamentali anche nell’ambito della propria catena di approvvigionamento, nonché a verificarne l’adesione ed il rispetto.

Eventuali violazioni del presente Codice conseguiranno in misure di intervento e provvedimenti che, in caso di gravi inadempienze, possono portare alla risoluzione del rapporto commerciale con il fornitore.

I fornitori e i loro dipendenti sono tenuti a segnalare potenziali violazioni del presente Codice, o di qualsiasi altro comportamento discutibile, illecito o non conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti.

2. Etica aziendale e rispetto delle leggi

I Fornitori devono agire nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili nei Paesi in cui operano e dei requisiti definiti nel presente Codice, nonché condurre le attività e scelte aziendali in modo legale, onesto, trasparente e rispettoso degli altri. Qualora le leggi locali prevedano requisiti più stringenti rispetto a quelli del presente Codice, i fornitori sono tenuti al rispetto degli stessi.

3. Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori

- **Pari opportunità e discriminazioni:** Il fornitore deve promuovere una cultura e un ambiente lavorativo improntati alla promozione di pari diritti e pari opportunità per tutti i lavoratori. Il fornitore è tenuto a impedire che i lavoratori subiscano discriminazioni e molestie basate ad esempio su razza, colore della pelle, sesso, Paese di origine, lingua, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, identità di genere, espressione individuale, disabilità, opinione politica, adesione a sindacati, partecipazione a scioperi, origine sociale, stato di gravidanza. Tutte le procedure e le decisioni in materia di risorse umane devono basarsi su criteri oggettivi e non su caratteristiche o convinzioni individuali.
- **Lavoro forzato e obbligato:** Il fornitore non può obbligare o minacciare i lavoratori a svolgere il proprio lavoro in modo forzato e obbligato, né sottoporli a condizioni di lavoro degradanti o lesive della loro dignità. Il fornitore non deve trattenere in deposito oggetti personali o documenti di identità in originale. È vietato qualsiasi tipo di punizione corporale, abuso psicologico o verbale, nonché qualsiasi altra forma di intimidazione o violenza.

- **Lavoro minorile:** I Fornitori sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi all'età minima dei lavoratori. Non è consentito assumere lavoratori di età inferiore ai 15 anni. In caso di assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni, il fornitore si impegna a non interferire con la loro istruzione obbligatoria, e le attività svolte dai giovani lavoratori non devono esporli a rischi per la loro salute fisica o mentale.
- **Libertà di associazione e contrattazione collettiva:** Il fornitore deve rispettare e riconoscere il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, di organizzazione, di adesione ad eventuali associazioni sindacali e alla contrattazione collettiva. I lavoratori non devono essere intimiditi o molestati nell'esercizio di tali diritti.
- **Salario e orario di lavoro:** Il fornitore deve rispettare i requisiti di legge del proprio Paese in materia di retribuzione e salario minimo, orario di lavoro, ore straordinarie, lavoro notturno, indennità, benefit, permessi retribuiti, periodi di riposo. Inoltre, ha il compito di assicurarsi che i dipendenti dispongano di sufficiente tempo per le pause e la consumazione dei pasti, conformemente ai requisiti di legge.

4. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il fornitore deve rispettare i requisiti di legge del Paese in cui opera in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché provvedere alla formazione dei dipendenti a riguardo. Il fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro tale da non comprometterne la salute e la sicurezza.

5. Responsabilità ambientale

Il fornitore è incoraggiato a contenere gli impatti ambientali dei processi produttivi e delle attività svolte, moderando i consumi di energia elettrica, gas, acqua e carburanti e riducendo le emissioni di gas ad effetto serra e di inquinanti. Il fornitore è, inoltre, incentivato a minimizzare la quantità di rifiuti generati e a promuoverne il riuso e il riciclo.

6. Privacy e proprietà intellettuale

A tutela della riservatezza e della privacy e in accordo con la legislazione vigente nel Paese di appartenenza, il fornitore deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione, alla raccolta e alla corretta gestione delle informazioni riservate e personali, nonché salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali e le informazioni proprietarie di De Simoni e dei suoi clienti.



7. Anticorruzione e conflitto di interesse

Il fornitore non deve offrire, richiedere o accettare denaro, regali, beni, servizi o altri benefit con finalità corruttive e non deve indurre o permettere ad altri di violare qualsiasi legge in materia di corruzione e concussione.

Il fornitore non deve tollerare conflitti di interesse volti a ricavare qualsivoglia beneficio personale o professionale, e tali da compromettere gli interessi la reputazione di De Simoni.